



COMUNE DI CANONICA D'ADDA
Provincia di Bergamo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 27-03-2015

Oggetto: I.U.C. COMPONENTE I.M.U: DETERMINAZIONE A=
LIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CEREA GIANMARIA	P	SPADA TIZIANA	P
CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE	P	MONZIO COMPAGNONI CLAUDIO	P
TIBALDI PIER LUIGI	P	CEREDA PIETRO GIOVANNI	P
PIROVANO AMANDA	P	PIROTTA GRAZIANO	P
IPERBOLI NADIA PALMIRA	A	CIOCCA MATTEO	P
PISONI GIANLUCA	P	COLOGNI ALDA MARCELLA	P
CIOCCA MAURO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sig. MOROLI FRANCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile N

Alle ore 22,40 è uscito il Cons. Iperboli. Presenti 12 consiglieri.

Illustra il Sindaco la proposta di conferma delle aliquote e detrazioni della componente IMU della IUC.

Cons.Pirotta: "C'è una delibera di modifica, n. 41/2014, in cui avevo votato favorevole in considerazione della necessità e per coerenza con quanto sostenuto in precedenza. Ora ribadisco la necessità di avere conoscenza di tutta il quadro complessivo del bilancio pur comprendendo che non ci sono alternative all'aumento delle aliquote, in linea con quanto fatto a settembre. Anticipo per questi motivi, voto di astensione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari a 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che per effetto dell'art.1 comma 707 della L. 147/2013, legge di stabilità 2014, sono esenti dall'imposta:

- le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);

Viste le ulteriori novità introdotte dalla legge di stabilità 2015, nr. 190 del 23 dicembre 2014, con particolare riguardo alla tassazione degli immobili a destinazione speciale e all'IMU su terreni agricoli ex montani, nonché la conferma che le limitazioni di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 si estendono anche al 2015, ovvero:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (cioè 10,60);
- l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille;
- i limiti dei due punti precedenti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare un'imposizione TASI equivalente o inferiore a quella determinata dall'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Visto il decreto Legge n. 16 del 6/03/2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente I.M.U., approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 26.02.2014 e pubblicato sul portale del Mef l' 11.03.2014

Vista la propria deliberazione n. 13 del 30.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni I.M.U per l'anno 2014, successivamente rideterminate con propria deliberazione n. 41 del 26.09.2014 per le motivazioni dettagliate nel provvedimento;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 è stato differito al 31 marzo 2015, giusto D.M. del 24 dicembre 2014 e che nella Conferenza Stato-città del 12 marzo 2015 è stata concordata la proroga al 31 maggio del termine di presentazione del bilancio di previsione 2015;

Dato atto che la giunta in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015 e relativi allegati, ha confermato la volontà di mantenere per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni rideterminate nell'anno 2014 a garanzia della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Considerato che il pareggio economico e finanziario del bilancio per l'esercizio 2015 viene assicurato principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa, per mezzo di manovre tariffarie che garantiscono nel complesso un gettito tale da coprire il costo di taluni servizi (anche in considerazione degli ulteriori tagli ministeriali introdotti con la legge di stabilità 2015), ricordando che proprio i tagli già subiti nel 2014 hanno imposto, in sede di verifica degli equilibri di bilancio dello scorso settembre, la rideterminazione delle aliquote applicate;

Visto che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 all'art. 239 del T.U.E.L., il Revisore dei Conti ha espresso l'allegato parere favorevole alle aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria, nella stessa misura rideterminata per il 2014 con il provvedimento consiliare n. 41 del 26.09.2014;

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza e Cologni), contrari n. 0, astenuti n. 3 (Pirota, Cereda e Ciocca Matteo), resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2015 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria (IUC – componente I.M.U) come indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo A/1-A/8-A/9)	0,40%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	esenti a partire dal 01.01.2014 (*) (* cfr. legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 708.
ALTRE ABITAZIONI (dalla cat. A1 alla cat. A9)	1,06%
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (cat. A/10 –uffici-, C/1 –negozi-, C/3-laboratori artigianali- e cat. D)	0,89%
ALTRI FABBRICATI (cat. C non pertinenze, cat B,E, F)	1,06%
AREE FABBRICABILI	1,06%
TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI	0,89%

2. Di approvare per l'anno 2015 le detrazioni da applicare all'Imposta municipale propria (IUC – componente I.M.U) come indicate nella seguente tabella:

DETRAZIONI E MAGGIORAZIONI

TIPOLOGIA DETRAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE NE USUFRUISCONO
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	€ 200,00	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per le categorie ancora soggette all'imposta)

3. Di procedere negli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. Di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato la Sig.ra Maffi Giovanna, Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria",

Allegati:

- parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
- parere del Revisore dei Conti

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 27/03/2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

I.U.C. COMPONENTE I.M.U: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione Economica Gestione Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione.

Canonica d'Adda, li 18.03.2015


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maffi Giovanna



Parere del Revisore dei Conti
 sulla determinazione per l'anno 2015 delle aliquote e detrazioni dell'imposta
 municipale propria (IUC – COMPONENTE I.M.U.)

IL REVISORE DEI CONTI
 del COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Dr. MASSIMO GIUDICI



Vista l'allegata proposta nr. 15 di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si conferma per l'anno 2015 la volontà di applicare nel Comune di Canonica d'Adda le aliquote e le detrazioni IMU (IUC – componente IMU) nella stessa misura di quelle rideterminate nell'anno 2014 con il provvedimento consiliare nr. 41 del 26.09.2014, ovvero:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo A/1-A/8-A/9)	0,40%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	esenti a partire dal 01.01.2014 (*) (* cfr. legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 708.
ALTRE ABITAZIONI (dalla cat. A1 alla cat. A9)	1,06%
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (cat. A/10 –uffici-, C/1 –negozi-, C/3-laboratori artigianali- e cat. D)	0,89%
ALTRI FABBRICATI (cat. C non pertinenze, cat B,E, F)	1,06%
AREE FABBRICABILI	1,06%
TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI	0,89%

DETRAZIONI E MAGGIORAZIONI

TIPOLOGIA DETRAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE NE USUFRUISCONO
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	€ 200,00	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per le categorie ancora soggette all'imposta)


Preso atto dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 e s.m.i.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL modificato recentemente dall'art. 3 D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

esprime preventivo parere favorevole all'applicazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria secondo quanto contenuto nella citata proposta nr. 15.

Canonica D'Adda, li 19 marzo 2015

Il Revisore dei Conti
Dr. Massimo Giudici



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CEREA GIANMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MOROLI FRANCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno 20 APR 2015 Reg. N° 223 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Canonica d'Adda, li 20 APR 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa MOROLI FRANCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data 30 APR 2015, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li - 5 MAG 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa MOROLI FRANCA